

Massimario di giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

Cass. Sez. III 9 ottobre 2017, n. 46365 - Cavallo, pres.; Galterio, est.; Corasaniti, P.M. (conf.) - Sa. La., ric. (*Conferma Trib. Aosta 5 giugno 2017*)

Animali - Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze - Gufo - Voliera di dimensioni talmente ridotte da non consentire all'animale neppure lo spiegamento completo delle ali - Reato di cui all'art.727 c.p.

La detenzione penalmente rilevante di animali ricorre in presenza della duplice condizione di incompatibilità dello stato di detenzione degli animali con la loro natura e dell'idoneità della medesima a provocare ad essi gravi sofferenze, di talché entrambe si configurano come elementi costitutivi del reato (confermata la condanna per l'imputato accusato della detenzione di un gufo all'interno di una gabbia dalle dimensioni particolarmente ridotte rispetto alla sua stazza, tale da non consentirgli neppure la piena apertura delle ali, né una sia pur modesta possibilità di movimento anche in ragione della presenza di un treppiede e di trespoli al suo interno che ne restringevano ulteriormente il campo, e senza che le condizioni igieniche della vaschetta per l'acqua gli consentissero la pulizia delle piume) (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. II, 25 maggio 2016, n. 21932, Bastianini, rv. 267.345.

*

Cass. Sez. III 27 settembre 2017, n. 44438 - Ramacci, pres.; Gentili, est.; Tocci, P.M. (diff.) - Osellame, ric. (*Annulla con rinvio Trib. Treviso 29 gennaio 2015*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Trasporto - Regime autorizzatorio.

Alla stregua della normativa vigente, deve ritenersi sussistente l'obbligo di iscrizione nell'albo nazionale dei gestori ambientali, sia pure con modalità semplificate ed oneri minori, per le imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto di propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e continuativa, costituente parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Quanto invece ai trasporti occasionali di rifiuti, non aventi i caratteri suindicati, l'assenza dell'obbligo di iscrizione, non comporta che le imprese possano effettuare eventuali trasporti episodici di rifiuti propri non pericolosi senza alcun controllo. Difatti anche un solo trasporto di rifiuti da parte dell'impresa che li produce integra il reato in esame (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 24 giugno 2016, n. 26435, Pagliuchi, rv. 267.660.

*

Cass. Sez. F 14 settembre 2017, n. 41794 - Savani, pres.; Aceto, est.; Canevelli, P.M. (parz. diff.) - G.D., ric. (*Conferma Trib. Brindisi 31 marzo 2015*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono - Titolari e responsabili di enti ed imprese - Culpa in vigilando.

In materia ambientale, i titolari e i responsabili di enti ed imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che abbiano posto in essere la condotta di abbandono (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 1° ottobre 2014, n. 40530, Mangone, rv. 261.383.

*

Cass. Sez. III 12 settembre 2017, n. 41558 - Amoresano, pres.; Galterio, est.; Fimiani, P.M. (conf.) - F.N., ric. (*Conferma Trib. Bari 31 gennaio 2017*)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Sequestro per cattivo stato di conservazione e stato di alterazione degli alimenti in quanto insudiciati, invasi da parassiti o sottoposti a trattamenti volti a mascherare lo stato di deterioramento.

Lo stato di cattiva conservazione, potendo concernere sia le caratteristiche intrinseche che le modalità estrinseche di conservazione del prodotto, riguarda quelle situazioni in cui le sostanze alimentari, pur potendo essere ancora genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioè preparate, confezionate e messe in vendita senza l'osservanza delle prescrizioni dirette a prevenire pericoli di deterioramento o nocimento dell'alimento, senza che rilevi a tal fine la produzione di un danno alla salute, attesa la sua natura di reato di danno a tutela del c.d. ordine alimentare, volto ad assicurare che il prodotto giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 12 ottobre 2015, n. 40772, Torcetta rv. 264.990.

*

Cass. Sez. III 12 settembre 2017, n. 41533 (c.c.) - Ramacci, pres.; Gentili, est.; Fimiani, P.M. (parz. diff.) - Sbolli, ric. (*Conferma Trib. Brescia 21 giugno 2016*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Materiali aventi valore economico.

Nella categoria dei rifiuti rientrano anche le sostanze e gli oggetti che, non più idonei a soddisfare le finalità cui essi erano originariamente destinati, siano tuttavia non privi di un valore economico, sicché gli stessi possano essere dismessi da colui che li possiede anche attraverso la conclusione di negozi giuridici sia a titolo gratuito che oneroso (1).

(1) Con riferimento alla rilevanza del valore economico ai fini dell'individuazione dei rifiuti, vedi: Cass. Sez. III 17 giugno 2011, n. 24427, Calcagni, rv. 250.611, in *Foro it.*, 2012, 2, 2, 104.

*

Cass. Sez. III 12 settembre 2017, n. 41531 - Ramacci, pres.; Gentili, est.; Tocci, P.M. (diff.) - B.C., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Pesaro 3 marzo 2016, n. 203*)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Commercio di vongole di dimensione inferiore a quelle minime.

Affinché la responsabilità penale del legale rappresentante della società cui è, dal punto di vista economico, ascrivibile la condotta materiale oggetto della imputazione, sia scriminata dalla avvenuta delega di funzioni ad altro soggetto, cui competeva di verificare la correttezza della esecuzione delle operazioni oggetto della imputazione, è necessario, oltre che tale delega risulti dalla esistenza di norme interne preventivamente fissate, anche che questa si riferisca ad una realtà imprenditoriale che, per dimensioni aziendali, giustifichi la necessità di decentrare sotto il profilo soggettivo le responsabilità, non potendo questa, per motivi logici prima ancora che giuridici, essere integralmente addossata ad un unico soggetto, circostanza, invece, pienamente legittima, ove si tratti di una struttura commerciale caratterizzata da una certa semplicità.

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 22 novembre 2013, n. 46710, Antista, rv. 257.860.

*

Cass. Sez. III 12 settembre 2017, n. 41530 - Ramacci, pres.; Gentili, est.; Tocci, P.M. (parz. diff.) - Vita, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Forlì 24 ottobre 2014*)

Ambiente - Aria - Allevamento di esche vive - Emissioni in atmosfera.

L'attività di allevamento di esche vive è produttiva di emissioni in atmosfera, come emerge dalla sua stessa natura, essendo l'allevamento di esche vive, cioè di larve di insetti (nella specie si tratta di mosca carnaria), inevitabilmente produttivo, se condotto su base industriale, di gas inquinanti derivanti dallo stesso ciclo vitale degli insetti, i quali si cibano di carne putrefatta, nonché dalla decomposizione del loro terreno di coltura (trattandosi nella fattispecie di carcasse di polli morti) (1).

(1) Nessun precedente in termini.

*

Cass. Sez. III 12 settembre 2017, n. 41529 - Ramacci, pres.; Gentili, est.; Tocci, P.M. (parz. diff.) - Angeloni ed a., ric. (*Conferma App. Napoli, 10 marzo 2015*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione - Disciplina emergenziale - Reiterazione della condotta.

Posto che la disciplina repressiva ordinaria contenuta nel codice dell'ambiente, cioè il d.lgs. n. 152 del 2006, in tema di reati connessi alla gestione dei rifiuti, non prevede alcun limite, in relazione alla integrazione del reato di cui all'art. 256, comma 1, del citato d.lgs. n. 152, dettato dalla necessaria reiterazione della condotta criminosa, potendo essa essere realizzata anche in occasione di un unico episodio di trasporto e deposito di rifiuti, è palese che un limite di tal genere, ove non si voglia negare radicalmente la finalità maggiormente repressiva della norma eccezionale e temporanea di cui al decreto legge n. 172 del 2008, non può riguardare neppure il reato, per molti versi sovrapponibile a quello previsto dalla legislazione comune, di cui alla legge eccezionale (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 11 novembre 2013, n. 45306, Carlino, rv. 257.631.

*

Cass. Sez. III 12 settembre 2017, n. 41524 - Ramacci, pres.; Gentili, est.; Tocci, P.M. (conf.) - Iannuccelli ed a., ric. (*Annulla senza rinvio App. L'Aquila 21 ottobre 2013*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Deposito di rifiuti fra loro eterogenei ammassati in maniera del tutto asistemica (c.d. «alla rinfusa») - Deposito temporaneo - Esclusione.

Esula dalla fattispecie del deposito temporaneo, pur ricorrendone in linea astratta gli altri requisiti cronologici, quantitativi e di ubicazione, la ipotesi in cui si sia compiuto un deposito di rifiuti fra loro eterogenei ammassati in maniera del tutto asistemica (si è infatti in tali casi utilizzata, con efficace sintesi semantica, la colloquiale espressione «alla rinfusa») e senza alcuna autorizzazione (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 19 aprile 2011, n. 15593, Sirolesi, rv. 250.150.

*

Cass. Sez. III 10 agosto 2017, n. 39078 (c.c.) - Amoresano, pres.; Macrì, est.; Casella, P.M. (parz. diff.) - Campione, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. ries. Agrigento 22 settembre 2016*)

Ambiente - Inquinamento ambientale - Compromissione o deterioramento dell'ambiente.

Nel delitto di inquinamento ambientale la situazione di compromissione o deterioramento dell'ambiente può correttamente essere ritenuta significativa (quindi apprezzabile qualitativamente) e misurabile (quindi apprezzabile quantitativamente), nel caso in cui siano riscontrate in plurime occasioni le violazioni di legge e del provvedimento autorizzativo, nonché, per tre volte, il superamento dei limiti di determinate sostanze. La legge ha volutamente utilizzato degli aggettivi generici, sebbene stringenti per l'operatore, perché ha reso penalmente rilevanti tutti quei casi in cui la compromissione o il deterioramento dell'ambiente siano significativi o rilevanti e misurabili. Nella fattispecie la misurabilità è consistita nel prelievo dei campioni e nella loro analisi per ben tre volte, la significatività è stata apprezzata dai giudici, anche tenuto conto del danno alla collettività come documentato dalle doglianze dei cittadini (1).

(1) Sulle nozioni di compromissione e deterioramento in materia ambientale, vedi: Cass. Sez. III 3 novembre 2016, n. 46170, Simonelli, rv. 268.060.

*

Cass. Sez. III 10 agosto 2017, n. 39074 - Amoresano, pres.; Aceto, est.; Cuomo, P.M. (parz. diff.) - Poldi, ric. (*Conferma Trib. Mantova 19 ottobre 2016*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Gesso di defecazione.

Il gesso di defecazione può essere messo in commercio come fertilizzante solo se rispetta i requisiti tecnici e sono adempiute le prescrizioni riportate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 del 13 ottobre 2003 e nel d.lgs. n. 75 del 2010 (così l'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 75) che ne impongono la etichettatura, la tracciabilità e la preventiva iscrizione del fabbricante nel «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» (art. 8, d.lgs. n. 75). Tutti i fertilizzanti devono inoltre recare le indicazioni contenute nell'art. 9, comma 1, lett. a), reg. (CE) 2003/2003. Per il gesso di defecazione, in caso di imballaggio, l'etichetta deve obbligatoriamente indicare anche il materiale biologico idrolizzato (così l'allegato 3 al d.lgs. n. 75, cit.). Ove venduto sfuso tali indicazioni devono essere riportate nel documento di accompagnamento (artt. 7 e 9, reg. CE). Solo se sono rispettate tutte le condizioni indicate nei due punti che precedono il gesso di defecazione cessa di essere rifiuto e può essere immesso nel mercato come fertilizzante (1).

(1) Relativamente allo spandimento sul terreno di residui o reflui a scopo di concimazione, vedi: Cass. Sez. III 11 luglio 2007, n. 27079, Ugolini, rv. 237.129.

*

Cass. Sez. III 7 agosto 2017, n. 38950 - Cavallo, pres.; Ramacci, est.; Birritteri, P.M. (conf.) - Roncada, ric. (*Annulla senza rinvio App. Bari 21 marzo 2016*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Accertamento della natura del sottoprodotto.

La natura di sottoprodotto di una sostanza non è accertabile tramite prova testimoniale (1).

(1) Sull'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge per qualificare un determinato residuo quale sottoprodotto, vedi: Cass. Sez. III 10 maggio 2012, n. 17453, Busè, rv. 252.385.

*

Cass. Sez. III 7 agosto 2017, n. 38949 - Cavallo, pres.; Ramacci, est.; Birritteri, P.M. (conf.) - Presenti, ric. (*Dichiara inammissibile App. Firenze 28 ottobre 2016*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Veicoli fuori uso - Requisito di pericolosità.

In tema di gestione di rifiuti, la natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso non necessita di particolari accertamenti quando risulti, anche soltanto per le modalità di gestione, che lo stesso non è stato sottoposto ad alcuna operazione finalizzata alla rimozione dei liquidi e delle altre componenti pericolose (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 16 marzo 2015, n. 11030, Andreoni, rv. 263.248.

*

Cass. Sez. III 7 agosto 2017, n. 38946 - Cavallo, pres.; Ramacci, est.; Birritteri, P.M. (diff.) - De Giusti, ric. (*Conferma Trib. Pordenone 1° dicembre 2016*)

Acque - Assimilazione, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, di determinate acque reflue alle acque reflue domestiche.

In materia di inquinamento idrico, l'assimilazione, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, di determinate acque reflue alle acque reflue domestiche deve ritenersi subordinata alla prova della esistenza delle condizioni individuate dalle leggi che la prevedono, restando applicabili, in difetto, le regole ordinarie (1).

(1) In senso conforme con riferimento alla normativa abrogata, vedi: Cass. Sez. III 3 febbraio 2006, n. 4500, Boschetti, rv. 233.283, in *Riv. pen.*, 2007, 1, 83.

*

Cass. Sez. III 4 agosto 2017, n. 38866 - Savani, pres.; Di Stasi, est.; Baldi, P.M. (parz. diff.) - Midgley, ric. (App. Milano 23 settembre 2016)

Acque - Attività di ricovero e custodia cani conto terzi - Reflui di allevamento.

L'attività di ricovero e custodia cani conto terzi- tenuto conto anche del tipo di refluo accertato (deiezioni animali, residui di attività di toelettatura e di cura sanitaria) è un'attività di servizio ben diversa dal mero allevamento, che, secondo la comune nozione, è l'attività di custodire, far crescere ed opportunamente riprodurre animali in cattività, totale o parziale, per scopi produttivi o commerciali (1).

(1) Con riferimento alle acque reflue provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame e alla loro assimilazione alle acque reflue domestiche ai fini della disciplina degli scarichi, vedi: Cass. Sez. III 2 luglio 2008 n. 26532, Calderone, rv. 240.552.

*

Cass. Sez. III 2 agosto 2017, n. 38658 - Amoresano, pres.; Ramacci, est.; Spinaci, P.M. (conf.) - Pizzo, ric. (*Conferma App. Palermo 2 dicembre 2016*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli dei materiali vegetali.

Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lett. f), effettuate con le modalità ed alle condizioni indicate dall'art. 182, comma 6 bis non rientrano tra le attività di gestione dei rifiuti, non costituendo smaltimento, e non integrano alcun illecito. Al di fuori di tali modalità e condizioni non opera alcuna deroga e divengono applicabili le sanzioni previste dall'art. 256, d.lgs. 152/06 per l'illecita gestione di rifiuti. Se, invece, la combustione di residui vegetali riguarda rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato si applicano, ai sensi dell'art. 256 bis, comma 6, d.lgs. 152/06, le sanzioni amministrative di cui all'art. 255 per i rifiuti urbani vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali di cui all'art. 184, comma 2, lett. e), d.lgs. 152/06, mentre, sempre in forza dell'art. 256 bis, comma 6, resta esclusa dall'applicazione di tale disposizione la combustione illecita di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, rispetto alla quale restano applicabili le sanzioni di cui all'art. 256 (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 25 maggio 2016, n. 21936, Ascolese, rv. 267.470.

*

Cass. Sez. III 25 luglio 2017, n. 36819 - Savani, pres.; Ramacci, est.; Lori, P.M. (conf.) - Ricevuti, ric. (*Conferma Trib. lib. Palermo 29 dicembre 2016*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Modalità di individuazione della natura non occasionale del trasporto di rifiuti.

Per individuare la natura non occasionale del trasporto di rifiuti vanno considerati, anche alternativamente, altri elementi univocamente sintomatici, quali, ad esempio, la provenienza del rifiuto da una determinata attività imprenditoriale esercitata da colui che effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto quando risultino indicative di precedenti attività preliminari, quali prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (1).

(1) Ai fini della configurabilità della natura occasionale del trasporto di rifiuti, vedi: Cass. Sez. III 29 febbraio 2016 n. 8193, Revello, rv. 266.305.

*

Cass. Sez. III 20 luglio 2017, n. 35792 - Cavallo, pres.; Mengoni, est.; P.M. (conf.) - Cocca ed a., ric. (*Conferma Trib. Foggia 20 ottobre 2016*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Impiego in coltivazione di ammendanti compostati con valori superiori al consentito (quanto a plastica, vetro e cromo esavalente) - Prelievo di campioni.

Il prelievo di un campione (nella specie, di olio minerale denaturato) rientra nella previsione dell'art. 354 c.p.p., risolvendosi in un'attività materiale che non postula il rispetto delle formalità prescritte dall'art. 360 dello stesso codice, sia perché non richiede alcuna discrezionalità o preparazione tecnica per il suo compimento, sia perché attiene ad un oggetto la cui intrinseca consistenza è suscettibile di verifica in ogni momento (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 16 aprile 2015, n. 15826, Guerrieri, rv. 263.059.

*

Cass. Sez. III 19 luglio 2017, n. 35572 - Savani, pres.; Aceto, est.; Baldi, P.M. (parz. diff.) - Favero, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Padova 20 settembre 2016*)

Ambiente - Aria - Allevamento di bovini senza la prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento senza averne dato comunicazione alla Provincia competente - Gestore di stabilimento o impianto.

L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera deve essere effettivamente richiesta dal «gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro» (art. 269, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006). Il reato di cui all'art. 279, d.lgs. n. 152 del 2006, è reato proprio del «gestore». «Gestore» è, per definizione, «la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate» dal d.lgs. n. 152, cit. [art. 268, comma 1, lett. n)]. «Gestore», nel caso di specie, è la società di capitali (persona giuridica) e, dunque, chi ne ha la legale rappresentanza (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 9 dicembre 2015, n. 48456, Preti, rv. 266.130.

*

Cass. Sez. III 19 luglio 2017, n. 35569 - Savani, pres.; Aceto, est.; Baldi, P.M. (diff.) - Caporale, ric. (*Conferma Trib. Lanciano 23 maggio 2016*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono/deposito incontrollato - Responsabile titolare dell'impresa o ente.

Il titolare dell'impresa/ legale rappresentante dell'ente non è garante delle condotte di abbandono/ deposito incontrollato poste in essere dai dipendenti di altre imprese; la norma non lo prevede, né sono possibili applicazioni in malam partem dell'art. 40, cpv., c.p. Quando il rifiuto è abbandonato dall'impresa/ente che lo ha prodotto, perché ne risponda il titolare/ legale rappresentante della diversa impresa/ ente che ha commissionato i lavori, è necessario che questi si sia ingerito a qualsiasi titolo nell'attività di produzione o gestione del rifiuto (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 16 marzo 2015, n. 11029, D'Andrea, rv. 263.754.

*

Cass. Sez. III 18 luglio 2017, n. 35172 - Ramacci, pres.; Andreazza, est.; Baldi, P.M. (parz. diff.) - Giolo ed a., ric. (*Annulla in parte con rinvio Trib. Venezia 23 ottobre 2014*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Smaltimento di rifiuti diversi da quelli per i quali si è in possesso di autorizzazione.

Lo smaltimento di rifiuti diversi da quelli per i quali si è in possesso di autorizzazione configura il reato contestato atteso che il trattamento di un rifiuto diverso da quello autorizzato equivale a trattamento di rifiuti senza autorizzazione (1).

(1) In senso Conforme, Cass. Sez. III 26 novembre 2007 n. 43849, De Pascalis, rv. 238.074, in *Rin. pen.*, 2008, 7-8, 824.

*

Cass. Sez. III 17 luglio 2017, n. 34782 - Cavallo, pres.; Gai, est.; Corasaniti, P.M. (conf.) - Guerci ed a., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Piacenza 27 aprile 2016*)

Caccia e pesca - Caccia - Nozione di esercizio venatorio.

Nella nozione di esercizio venatorio non rientrano esclusivamente la cattura e l'uccisione della selvaggina, ma anche l'attività preliminare e la predisposizione dei mezzi ed ogni altro atto diretto alla cattura e all'abbattimento e, in tal senso, qualificabile dal complesso delle circostanze di tempo e di luogo in cui esso viene posto in essere. Le nozioni di attitudine e di esercizio della caccia vanno desunte attraverso una situazione di pericolo, che viene realizzata da quegli atti che abbiano, per fine ultimo, l'uccisione o la cattura della selvaggina e che può essere desunta da elementi sintomatici (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 24 novembre 2015, n. 46526, Cargnello, rv. 265.401.

*

Cass. Sez. III 14 luglio 2017, n. 34543 - Rosi, pres.; Aceto, est.; Cuomo, P.M. (conf.) - Mascitti, ric. (*Annulla senza rinvio Trib. L'Aquila 13 aprile 2015*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Regime semplificato.

In presenza di regime semplificato le prescrizioni e le cautele che debbono essere rispettate coincidono con quanto previsto in sede di iscrizione da parte della ditta richiedente nel registro delle imprese che effettuano recupero di rifiuti non pericolosi. Non si tratta di un'interpretazione analogica in malam partem dell'elemento normativo della fattispecie (le «autorizzazioni») richiamato nella prima parte della norma, sia perché, in realtà, l'inosservanza dei requisiti e delle condizioni previsti nella comunicazione di inizio attività si traduce nell'esercizio dell'attività stessa in assenza dei requisiti richiesti per il suo svolgimento, sia perché in base al combinato disposto di cui agli artt. 214, comma 8, d.lgs. n. 152 del 2006 e 19, legge n. 241 del 1990 (richiamato dall'art. 214, cit.), la comunicazione di inizio attività di cui all'art. 216, comma 1, d.lgs. n. 152, cit., sostituisce l'autorizzazione a tutti gli effetti (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 22 marzo 2011, n. 11495, Oliva, rv. 249.819.

*

Cass. Sez. III 14 luglio 2017, n. 34522 - Amoresano, pres.; Rosi, est.; Filippi, P.M. (diff.) - Bulgarini, ric. (*Annula in parte con rinvio Trib. Brescia 30 settembre 2016*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio da parte del gestore di un impianto di deposito, ovvero messa in sicurezza e trattamento di rifiuti.

Integra il reato di cui all'art. 256, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 152 del 2006 l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio da parte del gestore di un impianto sia quelle, ad esempio, relative alla fase post-operativa di una discarica autorizzata, che quelle relative alla fase pre-operativa di un impianto di deposito, ovvero messa in sicurezza e trattamento di rifiuti, come nel caso di specie, ove la prescrizione violata era quella che subordinava l'esercizio dell'attività autorizzata all'accettazione della polizza fideiussoria (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 28 settembre 2016, n. 40318, Strazzer, rv. 267.655.

*

Cass. Sez. III 12 luglio 2017, n. 34192 (c.c.) - Savani, pres.; Renoldi, est.; Cuomo, P.M. (parz. diff.) - Di Silvio ed a., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. ries. Latina 3 novembre 2016*)

Caccia e Pesca - Caccia - Reato di cui all'art. 727, comma 2 c.p.

Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 727, comma 2 c.p. non è necessario che l'animale riporti alcuna lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere anche soltanto in meri patimenti ovvero in situazioni che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 7 gennaio 2008, n. 175, Mollaian, rv. 238.602.